

CLXXIII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Approvazione dei disegni di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 » (N. 495); « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane » (N. 502) — Dopo osservazioni e dichiarazioni del ministro della marina e del senatore Bava-Beccaris, relatore, si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia Navale e della Regia scuola macchinisti » (N. 450 — Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone » (N. 445), parlano i senatori Vacchelli, Finali, presidente della Commissione di finanze, Bettoni, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina — Senza osservazioni si approvano gli articoli e la tabella del disegno di legge — Si discute il disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio Arsenale di Taranto » (N. 446) — Dopo una domanda del senatore Borgatta, a cui risponde il ministro della marina, si chiude la discussione generale, e senza osservazioni si votano i due articoli del disegno — Approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 » (N. 456): « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto » (N. 340); « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio » (N. 468); « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta » (N. 453) — Presentazione di un disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 » (N. 439) — Il senatore Paternostro, relatore, riferisce su di una petizione riguardante il disegno di legge ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ne accetta le conclusioni, che sono anche approvate dal Senato — Senza osservazioni si votano gli articoli del disegno di legge — A proposta del Presidente del Consiglio, si rimanda alla ripresa dei lavori parlamentari la discussione di alcuni disegni di legge — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra, di grazia e

giustizia e culti e il sottosegretario di Stato per il tesoro.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 495).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1887 che siano riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1885 e 1886 come rivedibili, a senso degli art. 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1887, assumeranno, quelli nati nel 1885 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1886 la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1887 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane » (N. 502).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per la esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati di comuni o frazioni, o a ripristinare sulle strade provinciali o comunali il transito interrotto o reso mal sicuro in causa di frane o di alluvioni, è data facoltà al Governo di anticipare ai Prefetti, in base a perizie sommarie della relativa spesa, le somme all'uopo necessarie sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza degli art. 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.

Tali somme saranno computate a diminuzione dei sussidi spettanti agli enti danneggiati a termini dei citati articoli di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia scuola macchinisti (N. 450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti ».

Prego il signor senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.
ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

I ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

TABELLA A.

Quadro organico del corpo civile insegnante della Regia Accademia Navale.

GRADO E CLASSE	Stipendio	Numero
Professori di scienze o lettere di 1 ^a classe col massimo stipendio di L.	5,000	5
Professori di scienze o lettere di 1 ^a classe »	4,000	2
Professori di scienze o lettere di 2 ^a classe »	3,500	7
Professori di scienze o lettere di 3 ^a classe »	3,000	2
Professore aggiunto di scienze o lettere di 1 ^a classe »	2,500	1
Maestro di 1 ^a classe o professore di 1 ^a classe di disegno od altro »	3,000	1
Maestro di 2 ^a classe o professore di 2 ^a classe di disegno od altro »	2,500	1
Maestri di 3 ^a classe o professori di 3 ^a classe di disegno od altro »	2,000	2
Maestri aggiunti di 1 ^a classe o professori aggiunti di 1 ^a classe di disegno od altro (o preparatore di 1 ^a classe) »	1,500	4
		25

TABELLA B.

Quadro organico del corpo civile insegnante della Regia Scuola macchinisti.

GRADO E CLASSE	Stipendio	Numero
Professore di scienze o lettere di 1 ^a classe L.	4,000	1
Professore di scienze o lettere di 2 ^a classe »	3,500	1
Professore di scienze o lettere di 3 ^a classe »	3,000	1
Professori aggiunti di scienze o lettere di 1 ^a classe »	2,500	2
Professore aggiunto di scienze o lettere di 2 ^a classe o assistente »	,000	1
Maestro di 2 ^a classe o professore di 2 ^a classe di disegno od altro »	2,500	1
Maestro di 3 ^a classe o professore di 3 ^a classe di disegno od altro »	2,000	1
Maestro aggiunto di 1 ^a classe o professore aggiunto di 1 ^a classe di disegno od altro (o preparatore di 1 ^a classe) »	1,500	1
		9

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. La relazione dell'onor. Bava-Beccaris e l'ordine del giorno col quale la relazione stessa si chiude e nel quale l'Ufficio centrale domanda che si istituisca un insegnamento di etica militare alla Accademia, mi obbligano di chiarir bene gli intendimenti da me espressi nella mia relazione, anche perchè il Senato sia informato di quello che effettivamente si fa nell'Accademia navale a riguardo dell'importantissimo argomento dell'istruzione morale, civile e militare degli allievi.

Io sarò breve, e lo sarei tanto più se l'onorevole collega senatore Bava-Beccaris non avesse nella sua relazione citata una mia frase in modo che non mi pare risponda perfettamente a quanto la relazione mia all'altro ramo del Parlamento diceva.

Secondo l'onorevole Bava-Beccaris, in quella relazione io asserivo: « gli allievi entrano nell'Accademia navale muniti o della licenza liceale o di quella dell'Istituto tecnico in un'età cioè in cui la loro coscienza religiosa e morale è già fatta, e perciò ritengo che sia opportuno devolvere la somma spesa pel cappellano ad un insegnante di tedesco ».

Ora mi permetta l'onorevole relatore ed anche il Senato di leggere le poche righe che io scrissi. Queste sono: « Invece oggidì è dimi-

nuito di assai il numero degli allievi, i quali inoltre entrano nell'Accademia già muniti della licenza liceale o dell'istituto tecnico, di guisa che l'Accademia ha ormai assunto un esclusivo carattere di istituto superiore, nel quale alla *educazione morale* degli allievi provvedono opportunamente coi continui ammonimenti e con la virtù dell'esempio quegli ufficiali che, preposti all'istruzione e alla disciplina loro, vegliano allo sviluppo del loro carattere e della loro cultura professionale e *morale* ».

Evidentemente è ripetuta due volte in questo periodo la questione dell'educazione morale. Senonchè l'onorevole relatore, senatore Bava-Beccaris, ha citato anche nella sua relazione, una frase tolta dalla discussione che si è fatta, brevissima, nell'altro ramo del Parlamento e questa frase del discorso che io avrei pronunciato in risposta all'onorevole deputato Santini, sarebbe la seguente: « ad un giovane di 19 anni non si può dare nessun insegnamento morale: a quell'età la morale o l'ha acquistata o non l'acquista più », e soggiunge: « noi non possiamo accettare completamente questa teoria esposta dall'onorevole ministro ».

Ora se l'onorevole relatore vuol compiacersi di riesaminare la breve discussione cui si allude, certamente vedrà che l'onorevole Santini ha svolto tutte le sue argomentazioni nel campo *morale e religioso* sostenendo la tesi che il cappellano dovesse essere mantenuto specialmente per le campagne annuali. Egli infatti ha parlato della religione dello Stato che è la cattolica, delle funzioni religiose sulle navi inglesi ed ha anche rievocato i poetici ricordi della nostra preghiera serale già regolamentare a bordo delle nostre navi in quell'ora del tramonto, così efficacemente cantata dal poeta. In tutto questo tema l'onorevole Santini non parlò che di morale religiosa ed infatti conchiuse col chiedere che sia mantenuto l'unico cappellano esistente nella R. marina. La mia risposta, che parmi incompletamente citata dall'onorevole relatore, era informata al concetto che emanava appunto dalla premessa. Io risposi precisamente in questi termini (che tolgo dalla relazione della Camera dei deputati): « Onorevole Santini, ella stessa vorrà ammettere che al giorno d'oggi il mondo è progredito. Che insegnamento morale vuol dare ad un giovane che ha 19 anni? A quest'età la morale o l'ha acquistata o non l'acquisterà più ».

Questa è la frase citata. Questo può dirsi sempre parlando nel senso di morale religiosa, perchè l'onor. Santini a cui io rispondeva aveva sempre alluso esplicitamente ad essa. Ed aggiungevo inoltre: « Per me sta di fatto che il vero sentimento religioso e morale si acquista in famiglia; se i padri e le madri sono capaci di far apprendere ai loro figli il rispetto verso di loro ed i loro propri sentimenti educandoli ad essere galantuomini, religiosi e buoni cittadini; ma se questi sentimenti non li hanno i genitori, e se non sapranno incuterli nei loro figli fin dalla tenera età non sarà certo il cappellano che potrà riuscirvi quando i giovani hanno già 19 anni di età! Questo è il mio convincimento ». Ritengo per certo d'avere dalla mia parte l'opinione dei più, per giudicare troppo tardivo l'insegnamento religioso a giovani che abbiano già fatto il liceo o l'istituto tecnico. Evidentemente mi dispenso dal dire altro, sperando di aver chiarito perfettamente il mio concetto e vengo senz'altro all'argomento dell'ordine del giorno relativo all'insegnamento speciale di etica militare.

Ora se con questo l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore hanno inteso di propugnare una speciale cattedra per impartire un insegnamento morale in relazione ai doveri militari (insegnamento che non avrebbe riscontro negli altri istituti del R. esercito) sembra che un simile provvedimento non si presenti come indispensabile. Infatti i professori sì militari che civili nonchè gli ufficiali tutti addetti a quell'istituto hanno appunto fra i loro doveri quello di indirizzare la mente e il cuore dei giovani nell'esatta concezione e preparazione della carriera che li attende, di temprare alle finalità della stessa l'anima e il fisico di ciascun giovane.

Generalmente uno stesso ufficiale istruttore accompagna gli allievi, dal momento in cui entrano in accademia, tanto a terra che a bordo e nelle campagne annuali, per tutti e tre gli anni dell'accademia stessa fino a che non escono ufficiali. Egli quindi è perfettamente in grado di studiare le attitudini, le qualità di ognuno dei suoi allievi e può in questo modo intensificare la sua azione importantissima per l'educazione di coloro che dovranno formare l'ufficialità dell'armata.

Questo risultato, a parer mio, non potrebbe

certo raggiungersi se l'insegnamento della morale nei riflessi dei doveri militari fosse assegnato ad uno solo degli ufficiali, in un'ora qualsiasi del giorno o della settimana, a guisa di lezione, dovendo invece esser conseguenza dell'opera diuturna incessante e minuziosa dell'ufficiale istruttore, preposto a ciascun corso.

Una prova del grande interessamento portato da questi ufficiali nell'adempimento al delicato loro compito si ha nelle pubblicazioni che molti di essi, separandosi dagli allievi dopo tre anni, scrivono a complemento dell'opera prestata.

Sono opuscoli a stampa con aforismi militari, con pensieri, massime e consigli lasciati come ricordo e guida insieme, pei primi anni di carriera.

Infine, a dimostrare come nulla si tralasci per coltivare nei nostri futuri ufficiali l'alto sentimento morale, ricorderò che nello scorso anno venne da Sua Maestà concessa all'Accademia navale la bandiera reggimentale, che fu consegnata con grande solennità, dallo stesso Augusto nostro Sovrano.

Il Senato del resto consentirà che io constati qui come il sistema da noi adottato sia ottimo, riferendomi all'ammirazione e al rispetto che gli ufficiali nostri sanno guadagnarsi ovunque vadano attorno al globo.

Non ho infine bisogno di ricordare al Senato i numerosi ufficiali della Regia marina che hanno lasciato negli ultimi anni la loro vita sulle coste del Benadir e nell'estremo Oriente; non ricorderò gli ufficiali che hanno saputo meritarsi medaglie d'oro e d'argento al valor militare nelle campagne di Cina; non ricorderò gli ufficiali che hanno preso parte a spedizioni nell'interno dell'Africa come il Vannutelli, accanto a Bòttego; non ricorderò il Camperio che nel mar Rosso due o tre anni fa ha ricevuto la medaglia al valore per la lotta contro i pirati di quel mare; non ricorderò le glorie di un nome augusto, quello di uno dei due principi di Casa Savoia educato alla vita del mare nella Accademia Navale; il Duca degli Abruzzi.

Ebbene, o signori, questi fugaci ricordi mentre onorano la marina, provano quali risultati prepari l'educazione militare che gli allievi ricevono nel nostro istituto di Livorno.

Tutto dunque dimostra che nell'Accademia

Navale l'insegnamento etico militare che deve preparare i nostri giovani ufficiali ad essere ottimi comandanti e ad avere altissimo il sentimento del dovere, è effettivamente impartito non solo, ma con la massima efficacia e coi più splendidi risultati!

Io quindi pregherei l'onor. relatore e l'Ufficio centrale a volersi compiacere di ritirare l'ordine del giorno. Io posso accettare, lo dico di mia spontanea volontà, una raccomandazione in tal senso dall'Ufficio centrale e dal Senato, che sempre volle dimostrare quanto affetto, quanto interesse e quanto amore porti alla nostra marina. (*Approvazioni vivissime*).

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS, *relatore*. Consentirà il Senato che io dica brevi parole per spiegare meglio il concetto della relazione.

Sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro della marina di pronunziare parole così eloquenti, le quali toccano il cuore di tutti noi, che aneliamo alla gloria della nostra marina, nella quale abbiamo completa fiducia. Io faccio queste dichiarazioni colla più grande sincerità, affinché il ministro non voglia supporre menomamente che, nello scrivere quelle parole, vi fosse in me il più piccolo dubbio sulla morale degli ufficiali della nostra marina.

Noi abbiamo fatto una distinzione tra l'istruzione religiosa e l'istruzione morale, ma in quanto a questa ultima, ciò che aveva impressionato l'Ufficio centrale, erano le parole pronunciate dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, dove affermò che all'età di 18 o 19 anni, la morale si ha o non si ha, e che quindi non si acquista più.

L'onor. ministro, spiegando meglio il suo concetto, ha detto oggi che riferivasi alla morale religiosa di cui aveva parlato un deputato. Può dunque darsi che su questo punto, ci sia stato equivoco; noi abbiamo pensato che nel momento attuale, in cui nelle scuole ed ovunque domina piuttosto una tendenza individualista e di tornaconto, ed, in cui, l'idea della patria, come vediamo purtroppo, si va ogni giorno più affievolendo, accadrà facilmente che questi giovani risentano di queste influenze deleterie che si vanno manifestando, e che assorbono

questo veleno anche inconsciamente, ed è perciò che noi abbiamo creduto utile che, entrando alla scuola navale, i giovani potessero trovare un'istruzione elevata, tale da prepararli ad una carriera di sacrifici e di abnegazione ben diversa da quella che generalmente i giovani oggi desiderano.

Io ho inteso dire che, in un istituto creato pochi giorni or sono, si è voluta fondare una cattedra di onestà commerciale. Ma perbacco, l'onestà la debbono avere tutti, e che vi sia per questa un'apposita cattedra, sembra davvero eccessivo.

Se si è sentito tale bisogno in un Istituto civile, sembra che un alto insegnamento di etica non sarebbe fuor di posto, in un Istituto navale di preparazione, per la carriera della marina militare, e crediamo che questo insegnamento non debba essere in alcun modo trascurato. Il ministro ha detto che questo insegnamento è impartito quotidianamente dagli ufficiali preposti alla educazione degli allievi. Io convengo che gli ufficiali possano fare abbastanza bene questa istruzione, ma altra è questa istruzione data dagli ufficiali preposti al governo dell'Accademia che devono spiegare i regolamenti e tante altre buone cose; non tutti possono avere il fascino della parola per impartire questo insegnamento con tanta efficacia da lasciare nei giovani tracce durature.

Tant'è vero che anticamente nell'Accademia militare, dove si abbondava e nell'insegnamento e nelle pratiche religiose, vi era pure un insegnamento speciale di etica.

Ma poichè il ministro ci assicura che questo insegnamento è impartito all'Accademia navale con intensità ed efficacia, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà a ritirare il suo ordine del giorno, che mantiene soltanto come raccomandazione

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io accettava la raccomandazione, ma pregava l'Ufficio centrale di voler ritirare l'ordine del giorno, perchè mi lusingo di avere dimostrato con le mie povere parole e con i fatti citati, già noti del resto al Senato, che effettivamente nell'Accademia navale esiste questo insegnamento di etica militare. Ho anche detto che è mia opi-

nione, e credo di non essere il solo ad averla, che questo insegnamento non si può utilmente impartire con lezioni separate e ritengo (e in questo forse sono dissenziente dall'onor. relatore) che s'impartisca meglio tale educazione militare col metodo vigente nell'Accademia navale, che in qualsiasi altro modo.

Questo ho voluto ripetere e mi scuserà il Senato, se ho dovuto ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto che ha un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Alienazione di navi ed acquisto di carbone ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 445).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vacchelli.

VACHELLI. Ho domandato la parola non per contrastare la proposta spesa di 7 milioni per acquistare del carbone, spesa alla quale do il mio voto, ma solo per fare alcune osservazioni relativamente al modo con cui il corrispondente aggravio viene impostato nei bilanci dello Stato. La commissione di finanze ha desiderato di avere nel suo seno il ministro del tesoro per sentire le sue spiegazioni in argomento: siccome le spiegazioni che egli ci ha favorito non mi hanno persuaso della sua proposta, mi sento in dovere di esporre brevemente alcune considerazioni.

Il ministro del tesoro, per far fronte a questa

spesa di 7 milioni, vuol fare assegnamento per una somma di un milione e 700 mila lire sugli avanzi accertati dell'esercizio 1905-1906; e questa sua non è una proposta isolata, ma si connette a parecchie e diverse altre analoghe, per le quali propone di prelevare dall'avanzo dell'esercizio precedente, 3 milioni per l'arsenale di Taranto, 28 milioni per l'ampliamento dei servizi postali e telegrafici, 18 milioni per spese di porti, 7 milioni per la navigazione interna ed altre, tutto insieme 60 milioni circa che preleva dall'avanzo dell'esercizio 1905-1906 ed iscrive tra le entrate al bilancio in corso a quello prossimo e ai successivi in corrispondenza agli stanziamenti di spesa.

Il modo di applicazione della cosa è questo: nel disegno di legge in discussione non è indicato, ma è lo stesso di quello degli altri e prendo ad esempio quello indicato per i bacini di carenaggio di Taranto, disegno di legge che è all'ordine del giorno dopo questo. Il modo, ripeto, è il seguente: il ministro del tesoro fa un decreto ministeriale, per il quale il fondo di cassa che si trova nella situazione finanziaria alla chiusura del precedente esercizio è diminuito di questa somma di un milione 700 mila lire, e poi iscrive in entrata questa somma di un milione e 700 mila lire a pareggio della spesa. Avverta il Senato che questo non è affatto necessario per raggiungere il pareggio del bilancio, perchè il bilancio che abbiamo in corso, secondo la legge di assestamento, presenta un avanzo di 42 o 43 milioni ed opina il ministro, ed opino anch'io, che crescerà piuttosto che diminuire, tanto che raggiungerà forse i 50 milioni.

Il bilancio del 1907-908 negli stati di previsione distribuiti, presenta un avanzo di 55 milioni, è vero che dovrà sopportar l'onere della diminuzione del dazio sul petrolio, ma è anche vero che vi saranno altri cespiti di maggior reddito, tanto che, senza dubbio, 30 o 40 milioni di avanzo si avranno anche nell'esercizio 1907-908.

Vedete quindi che fra le somme disponibili sul bilancio in corso, e quelle nel prossimo bilancio, si potrebbero benissimo stanziare i 60 milioni di spese che si vogliono prelevare dai residui del 1905-906, e ne avanzerebbero ancora, talchè i bilanci non solo si chiuderebbero in pareggio, ma anche in avanzo, di

modo che questa operazione che si vuol fare non è affatto necessaria.

Come si procede attualmente? Secondo la nostra legge di contabilità gli avanzi o disavanzi di una chiusura di esercizio vengono trasportati nei conti del Tesoro, e prendono posto nella situazione finanziaria del Tesoro. Di fatti anche per il 1905-906, mentre la situazione finanziaria del Tesoro, al 30 giugno 1905 presentava una passività (perchè i debiti superavano i crediti) di 199 milioni, avendosi nel 1905-906 sessantatré milioni di avanzo, l'art. 12 della legge accerta il *deficit* della situazione finanziaria del Tesoro in 136 milioni. Quindi, se noi andiamo a prendere i denari dalla situazione finanziaria del Tesoro, li prendiamo dove non c'è avanzo disponibile, ma dove tutte le somme riversate al Tesoro lasciano ancora un *deficit* nella situazione finanziaria.

Sostanzialmente col sistema del ministro che cosa accade? Accade che, alla chiusura dei conti del bilancio che abbiamo in corso, se gli si attribuissero quelle spese che gli si vogliono attribuire, e che son circa 20 milioni di quei 60, senza prelevarli dall'esercizio precedente, l'avanzo sarebbe solo di 20 milioni e non di 40; ma essendo stati quei 20 milioni prelevati dai conti del Tesoro, rimarranno in avanzo 40 milioni. Questo è l'effetto pratico del metodo nuovo.

Ed in tal modo si altera e si offende ogni concetto del bilancio di competenza, e ciò, non solo, ma la cosa si può ripetere successivamente, perchè, ammesso che questo si possa fare per il 1905-906 a vantaggio dell'esercizio successivo, si potrà ripetere negli esercizi seguenti, lo stesso gioco, riportando quella stessa somma dei milioni del 1905-906, dall'uno all'altro bilancio, e così far apparire un avanzo sempre superiore di venti milioni a quello della effettiva competenza dell'esercizio, perchè in fondo non si fa che portare un'entrata due volte in bilancio. Infatti quella somma che rappresenta l'avanzo di cassa, è stata già registrata in entrata nei bilanci precedenti, e se la riporto in un bilancio successivo, l'avrò registrata due volte, e come l'ho registrata due volte posso registrarla anche tre volte e più finchè si voglia continuare l'illusione contabile.

Questo sistema che si comincia ad introdurre, a mio avviso è anche contrario alla legge di contabilità, perchè la legge di contabilità di-

chiara quali sono le somme che si possono iscrivere in entrata; naturalmente fra queste elenca il ricavo che si può avere dalla alienazione di una parte del patrimonio.

Ora l'egregio ministro, in seno alla Commissione di finanze, per giustificare questo suo sistema nuovo che vuole introdurre, diceva: ma la giacenza di cassa, una volta che è stato chiuso il conto, diventa una parte del patrimonio dello Stato. Ora io prendo una somma da questa moneta e considero di alienarla e il ricavo lo iscrivo nei bilanci dello Stato. Questa argomentazione è sottile, ma veramente mi persuade poco. Per un contratto di vendita è necessario che si abbia uno che venda ed un altro che compri, altrimenti uno che vende a se stesso io non lo comprendo.

Con questo sistema si offende la sincerità del bilancio, perchè si gonfia artificialmente l'avanzo del bilancio, e l'offenderne la sincerità nuoce al credito dello Stato e nuoce anche politicamente, perchè quando ci sono avanzi grossi tutti vogliono sgravi e si chiedono spese che non sono del tutto necessarie. Io non m'illudo tanto da supporre che si cambino questi disegni di legge che già sono in corso e che stanno per essere approvati, ma voglio sperare che i ministri si persuadano a considerarli un provvedimento transitorio e da non ripetersi nell'avvenire.

Io invece vorrei che si cercasse di eliminare i grossi avanzi e li eliminerei proponendo due cose. Ora abbiamo che nel bilancio del Tesoro, per servizi di certi debiti redimibili dello Stato (tabella A, legge del 1894), cosa che si è fatta allora per necessità perchè non si aveva il pareggio, si provvede al pagamento di 10 milioni con emissione di rendita, con assunzione di nuovi debiti, tanto per il servizio di ammortamento, quanto per il pagamento degli interessi.

Quindi, il primo provvedimento sarebbe quello di eliminare l'applicazione di quelle disposizioni della legge del 1894 e restituire a tutto peso del bilancio del Tesoro questi 10 milioni che occorrono annualmente, ancora per alcuni anni, per pagare gli interessi e gli ammortamenti di quei debiti redimibili.

Un'altra cosa che io farei sarebbe quella di diminuire un po' l'ammontare di quella somma che domandiamo al credito, accendendo debiti,

pei lavori che si devono fare per mettere in buono assetto le ferrovie esistenti.

Nei prossimi esercizi, con le leggi che abbiamo votate, sono 200 milioni all'anno che dobbiamo fare di debiti per avere i mezzi con cui sopperire alla provvista del materiale mobile ed alle opere di miglioramento delle ferrovie dello Stato.

Prima ad una parte di queste spese si sopperiva colle rendite di ciascun esercizio, iscrivendole nella categoria delle costruzioni ferroviarie. Ora invece si provvede con un semplicissimo articolo del bilancio del Tesoro che non è nemmeno iscritto nella categoria delle spese ferroviarie, ma insieme al pagamento dei debiti col titolo « somministrazione all'esercizio delle ferrovie di Stato per aumento del materiale rotabile e per le opere da farsi per mettere in buon assetto le ferrovie dello Stato ».

Ora non dico i 200 milioni, ma una parte almeno, 20 o 30 milioni, se vi sono disponibilità di bilancio, lasciate che vadano a carico dell'esercizio nel quale le opere si compiono.

Secondo me è con questo indirizzo che si rafforza la solidità del nostro bilancio, si rafforza il credito dello Stato e si assicura sempre meglio quella diminuzione del tasso degli interessi, del prezzo del denaro, che giova tanto, non solo allo Stato, ma anche alle industrie ed all'agricoltura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidero rispondere alla questione di regolarità della procedura contabile, di cui questo disegno di legge è uno dei primi esempi che si presentano.

Il senatore Vacchelli trova non essere corretto il sistema che si segue in questo, ed in altri disegni di legge, per provvedere ad alcune spese straordinarie. Come egli ha ricordato, non si tratta solamente di un milione e 700,000 lire, ma di circa 60 milioni, che in maggior parte sono destinati a provvedere al servizio telefonico e telegrafico, ai bacini di carenaggio della marina e ad altre spese straordinarie.

La questione che l'onor. Vacchelli ora solleva è stata già discussa in seno alla Commissione centrale del Senato dal mio collega, il ministro del tesoro, ora momentaneamente assente, e che io supplisco. La stessa questione

fu sollevata, e largamente esaminata, davanti all'altro ramo del Parlamento, ma coloro che avevano in essa sostenuta la tesi, che oggi ha svolto l'onor. Vacchelli, finirono coll'abbandonarla, ritenendo che il procedimento del Governo fosse corretto. Ecco di che cosa si tratta. Il bilancio del 1905-906 presenta un avanzo considerevole, superiore ai 60 milioni, i quali non sono necessari per la situazione del tesoro, perchè questo è in condizione vantaggiosa ed i debiti di tesoreria sono assai minorati.

Ora, dovendosi fare alcune spese straordinarie, che in fondo hanno carattere di aumento del patrimonio dello Stato, il Ministero è venuto nel proposito di destinare ad esse le somme che si trovano in cassa, come avanzi del detto esercizio 1905-906.

Che ciò si possa fare, anche stando alle più strette norme costituzionali, basta a dimostrarlo la circostanza di fatto, che il conto consuntivo del 1905-906 non è ancora approvato per legge, quindi è un conto aperto. V'è un progetto di conto consuntivo, ma non v'è ancora un conto consuntivo approvato per legge. È dunque, ripeto, un conto aperto. Oltre a ciò noi non proponiamo di iscrivere in quel consuntivo altre spese, ma di adoperare per le spese stesse le somme che dal consuntivo risultano essere disponibili. Ciò premesso, la questione si presenta così: È scorretto adoperare per una spesa straordinaria i denari che si hanno già in cassa?

Io credo che basti porre questa questione per dimostrare che non vi può essere metodo più corretto nè più severo, se non quello di aspettare, per disporre delle spese, che i denari siano stati riscossi, e siano a disposizione del Tesoro. In sostanza la tesi dell'onor. Vacchelli giungerebbe a questa conclusione: non si possono spendere i denari che si hanno già, ma si devono invece spendere quelli che si spera di riscuotere in avvenire.

Ora a me sembra che il provvedimento proposto dal Ministero non dimostri che il Ministero siasi incamminato per una via pericolosa, perchè, fin quando un Governo si contenterà di spendere i denari che ha già riscosso, certamente non porterà la finanza alla rovina.

Dice l'on. Vacchelli (e qui ha ragione): questo è un sistema nuovo. Ma ciò dipende dal perchè fortunatamente siamo in un campo nuovo, non avendo noi mai avuto in passato avanzi dei

quali non vi fosse stata necessità per il servizio del tesoro.

Ora si presenta al Governo questo metodo così semplice e così corretto, che è parso fosse nulla di meno che prudente il seguirlo, tanto più che la legge di contabilità non ha alcuna disposizione che lo vieti.

Soggiunge l'onor. Vacchelli: ma in questo modo voi artificialmente fate apparire la situazione finanziaria più florida, e l'avanzo del bilancio più alto. Ora se noi proponessimo di inscrivere queste somme già riscosse, come entrata, senza fare contemporaneamente alcuno stanziamento nella spesa, si aumenterebbe, è vero, artificialmente l'avanzo; ma noi nel bilancio in corso inscriviamo, invece, la maggiore entrata, che si ottiene mediante il prelevamento di questa somma dalla cassa, ed in pari tempo la spesa di carattere straordinario nella somma perfettamente corrispondente.

Ed è evidente, che quando in un bilancio si iscrive la stessa somma in entrata ed in uscita non se ne altera in alcuna maniera la fisionomia.

Effettivamente del resto, l'onor. Vacchelli non ha fatto proposta di non accettare questo sistema, ma ha creduto di dover richiamare l'attenzione del Governo sui pericoli, che il sistema stesso può presentare.

Io, francamente, pericoli non ne vedo, e mi auguro anzi che gli avanzi del bilancio siano in avvenire così larghi, che si possa ottenere di addossare molte spese di carattere straordinario non più alle speranze dell'avvenire, ma ai fondi disponibili in cassa; e credo che questa sarà la finanza più solida che si possa avere.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. L'onorevole Presidente del Consiglio, con lucidità meravigliosa, ha esposto le ragioni favorevoli al sistema che si inaugura con questa legge, il quale, secondo lui, sarebbe una semplificazione e sarebbe un sistema da seguire con vera soddisfazione.

Mi dispiace di sentire da lui questa proposizione; perchè egli ha l'onore e il merito di aver apposto il suo nome ad una legge, la quale tende ad impedire che spese di un esercizio possano andare a carico di un altro. Mi pare infatti che porti il suo nome e fosse da

lui proposta, la legge la quale determina le condizioni per le quali si riconoscono gl' impegni, a fine che una spesa di un esercizio non possa andare a carico di un altro...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando è stata fatta quella legge, eravamo in tempi di disavanzo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Il vero è sempre vero, qualunque sia la condizione della finanza.

Questa questione è stata sollevata nella Commissione di finanze; la quale non ha espresso alcun voto. Se l'avesse espresso, non si sa quale sarebbe stato.

Ma la Commissione deliberò di non fare alcuna proposta, di accettare questo ed altro progetto di legge, così come sono, persuaso dall'onorevole ministro della marina che fosse urgente l'approvazione di questi due progetti di legge, sia per l'acquisto del carbone che per la costruzione di un nuovo bacino di carenaggio nell'arsenale di Taranto; ed anche perchè, in fondo il patrimonio dello Stato non ci perde nulla. È questione di metodo.

Ora mi permetta il Senato di esporre delle idee che mi si sono, direi quasi, cristallizzate nella mente.

Per una diecina di anni ho avuto l'onore di insegnare contabilità di Stato nell'Università di Roma; e certe idee mi si sono cristallizzate in modo che io le considero come principii indiscutibili.

Io credo che nessun principio contabile sia più serio, più degno di essere osservato di quello della distinzione assoluta fra i bilanci dei vari esercizi finanziari.

Per me, veda onorevole Presidente del Consiglio, nell'ordine contabile la distinzione dei bilanci ha quasi la stessa importanza che la distinzione dei poteri nell'ordine costituzionale.

Ora, che cosa dice la nostra legge contabile, la quale, checchè se ne pensi, è una delle meglio ordinate, delle più logiche leggi che noi abbiamo? Dice che materia del conto di bilancio sono le entrate accertate in un dato esercizio finanziario, e dall'altra parte sono materia di bilancio le spese ordinate o impegnate nello stesso esercizio.

Ora con questo concetto, si può dire che, il 1,700,000 lire per il carbone e i 3,300,000 lire per il bacino di carenaggio dell'arsenale di

Taranto, che, togliendoli all'esercizio 1905-06, si vogliono portare nel bilancio 1906-07, siano entrate o spese dell'esercizio 1906-07?

L'ingegno umano pare fatto a posta per sostenere...

Voci. Gli assurdi.

FINALI... non gli assurdi, ma i paradossi.

Ci vuole più ingegno a sostenere i paradossi, che non le idee piane come quelle che espongo io.

Ora esponendo le varie ragioni che molto abilmente ha messo innanzi l'onorevole ministro, ha detto: Badate, l'esercizio 1905-06 ha delle risultanze che non sono state ancora approvate per legge. Ma allora non ci sono neppure gli avanzi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho però i denari in cassa.

FINALI... Seguo il suo concetto, perchè, fin tanto che la legge non vi abbia dichiarato quale è la risultanza del bilancio, voi non potete dire che vi è un avanzo e di quanto questo avanzo sia.

Io non trovo proprio plausibile questo sistema; perchè è vero che il patrimonio si compone anche della cassa; ma nella cassa forse gli elementi che compongono i fondi di essa si distinguono per esercizio? Mai più. La cassa è una sola, e la consistenza di essa può essere di 200 o 300 milioni o di una somma x , senza che nessuno determini, e sia in grado di determinare, come sia stato composto questo fondo di cassa.

L'arditissima tesi cui ha accennato il senatore Vacchelli, mi pare che non sia stata ripresa dall'onorevole presidente del Consiglio. E la tesi era veramente molto ardita nel sostenere che in questo caso si tratti di una alienazione. Ma che alienazione! Il tipo del contratto di alienazione è quello che, trapassando l'oggetto o la cosa da una ad altra persona, si ha in corrispettivo il danaro. E del resto chi è qui che compra e vende? Io, senza un venditore ed un compratore, senza la surrogazione di un prezzo ad una cosa, non intendo l'alienazione.

Io mi ero messo d'accordo coi miei colleghi della Commissione, che avrei dichiarato quali erano i dubbi e le incertezze che erano state sollevate in seno alla Commissione, e che avrei anche liberamente esposto le mie opinioni personali in questa materia. Ma queste

opinioni non portano per ora a conseguenze; perchè, attesa la natura dei due progetti di legge che ci sono dinanzi, la Commissione ha creduto di non fare nessuna proposta che potesse ritardare la loro approvazione, rimandandoli all'altro ramo del Parlamento.

Debbo però dichiarare che nell'opinione della Commissione la questione non è risolta, e che è più che probabile che in altro caso simile la Commissione stessa torni a discutere il grave argomento; giacchè spero che l'onor. ministro vorrà riconoscere che l'argomento è abbastanza grave, riferendosi alla separazione od alla confusione dei vari bilanci tra di loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. Cedo il mio turno all'onor. Vacchelli.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onor. Vacchelli.

VACCHELLI. Riprendo la parola soltanto per rispondere all'onor. Presidente del Consiglio. Egli ha detto: Badate che il conto 1905-1906 non è un conto chiuso. Abbiamo i mezzi disponibili e perchè non dobbiamo valercene? Onor. presidente del Consiglio, se lei intende valersi del conto aperto per iscriverci altre spese nello stesso conto io non faccio difficoltà. Se tutte queste spese che si vogliono fare con quei mezzi si fossero fatte iscrivere come una appendice al conto del consuntivo del 1905-1906, prima che venga approvato, non avrei difficoltà, come non l'ho avuta in passato, perchè abbiamo un precedente, quello delle spese di circa 10 milioni per la conversione della rendita.

Per quella spesa si era data facoltà al Governo di farvi fronte cogli avanzi del 1905-1906, ed il Governo infatti, sebbene quella spesa sia stata fatta dopo la chiusura dell'esercizio, ve la iscrisse, e quindi la fece coi mezzi del consuntivo.

Mi oppongo invece a che si prenda dalla giacenza di cassa, che è passata nei conti del Tesoro, e si riversi con un movimento di entrata che si potrebbe ripetere anche in avvenire.

Riguardo alla situazione del Tesoro, consento col presidente del Consiglio che se anche essa viene menomata del vantaggio di questi 60 milioni si troverà sempre in condizioni abbastanza

buone, ma intendiamoci, in condizioni buone perchè il credito di cui gode il Tesoro italiano è buonissimo, e per la facoltà che ha la direzione del Tesoro di valersi di 125 milioni di anticipazioni statutarie, e di 300 milioni di buoni del Tesoro, per la quale il Tesoro può fare un debito di 425 milioni, che sono molto più della sua deficienza di cassa; è però anche certo che l'insieme delle attività e passività della situazione del Tesoro, presenta un *deficit* alla chiusura dell'anno 1905-1906, di 136 milioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del consiglio e ministro dell'interno*. Il senatore Finali ha detto che questa questione non è oggi proposta alle risoluzioni del Senato; ma, siccome è una questione elegante, io credo sia bene esaminarla un po' sotto i suoi diversi aspetti.

Il senatore Finali teme che possa nascere confusione nei vari esercizi. Io ritengo invece che essa nascerebbe, se si desse facoltà al Governo di disporre con un atto amministrativo, con un atto del potere esecutivo, degli avanzi di un esercizio in favore di un altro; ma qui non siamo in questo caso, qui si tratta di una legge che autorizza a prendere nel fondo di cassa, dove abbiamo sovrabbondanza, una somma per destinarla a determinate spese, iscrivendo nell'esercizio futuro le une e le altre contemporaneamente in entrata ed in uscita. Non vi è quindi confusione di esercizi, poichè non mandiamo ad iscrivere delle spese in un esercizio già decorso, ma si tratta invece di una legge speciale, votata dai due rami del Parlamento, la quale, riconoscendo che vi sono in cassa sessanta milioni di cui il Tesoro non ha bisogno, e riconoscendo la necessità di alcune spese straordinarie, autorizza a sostenere queste spese con quel fondo disponibile, iscrivendo entrata e spesa nel bilancio successivo. E la cosa è assolutamente senza danno nè pericolo per il servizio del Tesoro, poichè da moltissimo tempo il Tesoro non ha più preso un centesimo delle anticipazioni statutarie dagli Istituti di emissione, e l'ammontare dei buoni del Tesoro è molto al disotto del limite cui il Governo sarebbe autorizzato ad arrivare.

Se in passato si è trovato che era pericoloso far gravare su di un esercizio precedente delle

spese che sarebbero spettate a esercizi successivi, ciò è perfettamente spiegabile, pel sistema che si seguiva allora, e che il senatore Finali stesso ha osservato non esser corretto. Allora infatti si maudavano ad iscrivere delle spese in esercizi passati, per far apparire minore la spesa negli esercizi futuri. Ma quel sistema era precisamente il contrario di ciò che noi ora intendiamo seguire. Noi, infatti, adesso proponiamo questo: vi sono in cassa sessanta milioni e vi è bisogno di una spesa di sessanta milioni; adoperiamo questa somma, ed iscriviamola nell'esercizio in cui la spesa si farà.

Allora, come dicevo, era prevalso il sistema contrario, perchè, per far apparire minore il disavanzo, si stabiliva, con disposizioni di legge, di iscrivere delle spese nei conti consuntivi già chiusi, confondendosi così i vari esercizi.

Ed osservo al senatore Vacchelli che quando un Governo viene al Parlamento e dice: vi è da fare questa spesa straordinaria; i denari sono in cassa; domando l'autorizzazione di fare un prelevamento dalla cassa, ed iscrivere la stessa somma come entrata e come spesa, non vi può essere procedimento più leale, e sistema più corretto.

Ad ogni modo io sarò molto lieto di vedere discussa questa questione in altra occasione, e ne sarò tanto più lieto, perchè potrà allora partecipare alla discussione anche il mio collega competente, il ministro del tesoro. Ringrazio ad ogni modo l'Ufficio centrale, il quale ha consentito che per ora si possa passare alla votazione di questo disegno di legge.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Nel leggere la relazione dell'onorevole ministro della marina e quella dell'Ufficio centrale, mi sono subito convinto che la eliminazione delle navi che formano oggetto della vendita, che deve darci cinque milioni circa, per acquisto di carbone, è cosa ben fatta in rapporto all'uso che si può attribuire a tale naviglio, quando lo si voglia mettere in linea di combattimento.

Desidererei dall'onor. ministro invece sapere se alcune di dette navi, e specialmente quelle che hanno blindatura in acciaio fuso, non possano servire come forti di sbarramento, quando fossero armate con artiglierie moderne, forti di sbarramento, che forse potrebbero evitare

spese non indifferenti per alcuni porti più importanti della nostra costa.

Ripeto, non voglio nè posso addentrarmi in una questione tecnica di tanta importanza. Il ministro della marina è troppo competente perchè non sia in grado di darmi ragioni e convincimenti da acquetarmi e quindi attendo fidente la sua parola.

Un'altra raccomandazione vorrei fare al ministro della marina, e cioè che se si addiverrà, come credo, alla votazione per cui queste navi debbono essere vendute, si faccia tale vendita presto, perchè in questo momento il mercato dei metalli è talmente favorevole che l'Erario non potrebbe che avvantaggiarsene.

Altra raccomandazione aggiungo e cioè che queste vendite non si facciano per mezzo di contratti, così detti, di trasformazione. Questi contratti sono sempre stati più o meno esiziali all'Erario, inquantochè, di solito, si va ad acquistare per i nostri arsenali del materiale che non serve immediatamente e resta in giacenza nei magazzini. E poi sarebbe dannoso oggi fare un contratto di tal natura, perchè andremmo ad acquistare appunto il metallo ad un prezzo fortissimo, mentre si potrebbe comprarlo forse a patto migliore al momento in cui divenisse necessario.

E finalmente: tralasciando di riparlare del milione e 700 mila lire, questione che è stata tanto bene trattata dai diversi oratori che mi hanno preceduto, perchè quel milione e 700 mila lire comunque lo si consideri è un'attività effettiva esistente in cassa e proveniente dall'avanzo dell'esercizio 1905-906, mi permetto invece fare una osservazione sopra gli altri 5 milioni. Questi 5 milioni, che andiamo a spendere, sono il ricavato di un incasso speciale, che, è probabile, non si rinnoverà facilmente, e va a coprire una spesa che è pure necessarissima per quanto eccezionale, l'acquisto di un importante *stock* di carbone. Ora l'onorevole ministro della marina può assicurare che queste spese speciali non si rinnoveranno? Che per certo tempo il carbone sarà, non solo sufficiente, ma se n'avrà una buona scorta? Pur troppo coi nuovi bisogni che la marina presenta continuamente temo che queste spese speciali si debbano ripresentare presto e con urgenza, e perciò in questo caso, in cui vedo fare fronte ad un bisogno imperioso con un incasso

eccezzionalissimo, io domando all'onor. ministro della marina se non sia bene di dire al Senato tutta la verità, e cioè se il suo bilancio sia troppo ristretto o sia abbastanza largo da affidarci che nuovi sacrifici non si debbono fare presto ed in larga misura.

Questo domando, perchè la sincerità è la cosa più desiderabile, specialmente quando si tratta di finanze.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MIRABELLO, *ministro della marina*. Risponderò per ordine al senatore Bettoni.

Egli ha domandato anzitutto se le navi in nota per essere radiate potrebbero essere utilizzate come forti di sbarramento a difesa delle coste qualora vi fossero installate artiglierie moderne.

Non esito a rispondere che dette navi non potrebbero servire, per il loro armamento, allo scopo a cui ha alluso il senatore Bettoni.

Non sarebbe conveniente nè economico, secondo me, utilizzare queste navi, direi così, come affusto e installarvi artiglierie di nuovo modello; perchè evidentemente la installazione di nuovi cannoni costerebbe doppiamente: anzitutto per l'acquisto dei caannoni nuovi, e poi per dover rimuovere le sistemazioni esistenti, e provvedere a quelle nuove. Oltre a ciò il contributo che una nave può dare in tali casi non consiste nella presenza della nave considerata come galleggiante immobile, ma bensì nel concorso che essa potrebbe portare alla difesa uscendo, non dico al largo, ma in vicinanza per difendere quella zona cui fosse destinata. In questo senso la utilizzazione delle navi di cui trattasi non sarebbe possibile, nè conveniente.

La seconda raccomandazione dell'onorevole Bettoni sarebbe quella di vendere al più presto le navi che sono radiate.

Questa raccomandazione l'accolgo tanto più volentieri, inquantochè è nell'intimo del mio cuore; ma, purtroppo, per vendere ci vuole il compratore; evidentemente quando si fanno tutti gli sforzi possibili perchè queste navi siano comprate, il ministro non può fare altro in quest'ordine d'idee.

Non è tanto facile trovare a vendere navi come il *Duilio*, con corazze di 45 centimetri sui

fianchi, che occorre togliere con non poca spesa; ma più facile sarà per altre navi, come quelle del tipo *Bausan*, *Fieramosca*, ecc.

DI MARZO. E il tipo *Doria*?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Sono anch'esse dello stesso tipo del *Duilio*, spostano circa 11,000 tonnellate, e presentano gli stessi inconvenienti per il compratore.

Noi abbiamo ancora, ad esempio, nell'arsenale di Spezia i cannoni del *Dandolo* che sono in terra; nessuno li vuol comprare e intanto a noi imbarazzano!

Chi compra ricava più da una nave del tipo *Goito*, *Fieramosca*, ecc., senza corazzatura, che non da certe grandi corazzate.

Ad ogni modo assicuro il senatore Bettoni che sto escogitando tutti i modi per vendere queste navi, e penso già anche alla vendita delle navi che saranno radiate in avvenire.

Ha domandato l'onor. Bettoni se per gli altri 5 milioni e mezzo posso assicurare che queste spese speciali non si rinnoveranno e se il bilancio della marina è troppo ristretto. Sono due domande che si collegano l'una con l'altra.

In quanto al bilancio della marina se sia o no adeguato ai bisogni, non credo che questo sia il momento di fare una dichiarazione di simile genere.

Quel che posso dichiarare è che, come il senatore Bettoni sa, questa legge tende non ad una fornitura di carattere continuativo ma ad assicurare l'aumento necessario nello *stok* di carbone, che fin'ora mancava, o che per lo meno, era insufficiente ai bisogni della mobilitazione della flotta; e poichè questa va gradatamente aumentando, e, come è necessario per l'Italia, spero che aumenterà anche di più, così s'imponeva provvedere a costituire uno *stock* che non soffra troppe sensibili riduzioni per i bisogni ordinari delle esercitazioni.

E poichè anche le esercitazioni degli equipaggi aumenteranno col crescere della flotta, così bisogna consumare molto più carbone, e se occorreranno altri denari il ministro certo non mancherà di domandarli.

Non ho ben compreso infine la terza raccomandazione che l'onor. Bettoni ha fatto.

Egli ha parlato di contratti di trasformazione, quindi desidererei da lui qualche chiarimento in proposito.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. I contratti di trasformazione che esistono nella marina sono quelli per i quali gli arsenali sono chiamati a prendere del materiale contro materiale; di questi contratti se ne fanno moltissimi e sono sempre dannosi per il Ministero stesso: ed è ciò che io desidererei si evitasse, perchè non vorrei che il Ministero cedesse una di queste navi, ad esempio quelle blindate di ferro omogeneo, contro altri materiali da costruzione, perchè altrimenti avverrebbe quello che è avvenuto altre volte che si sono riempiti i magazzini di roba che più tardi non è potuta servire allo scopo per cui era stata comperata. Vorrei che queste navi fossero vendute a contanti.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non ho mai pensato di vendere con contratti così detti a trasformazione le navi da alienarsi; la vendita si fa a contanti e non crederei conveniente alcun altro sistema. Convengo perciò in quanto raccomanda l'onor. senatore Bettoni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire italiane 7,250,000 per l'aumento della dotazione dei depositi di carbone e per gli impianti dei depositi stessi.
(Approvato).

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo vengono assegnate:

a) la somma di lire italiane 1,700,000 da

prelevarsi dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906;

b) fino alla concorrenza della somma di lire italiane 5,500,000, le somme ricavabili dalla vendita delle navi descritte negli elenchi A e B della presente legge, valutate complessivamente per lire italiane 7,400,000, che l'Amministrazione della R. Marina è autorizzata ad effettuare durante gli esercizi dal 1906-1907 al 1911-1912.

(Approvato).

Art. 3.

Il ricavato dalla alienazione delle navi contemplate da questa legge sarà versato in Tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro, sopra proposta di quello della marina, saranno stanziati in appositi capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, la somma proveniente dal comma a), art. 2, e quelle che, giusta il disposto del comma b) dello stesso articolo, risulteranno effettivamente versate in Tesoreria, fino a raggiungere complessivamente l'ammontare rispettivamente indicato nell'allegato C della presente legge.

I versamenti eccedenti la somma di L. 5,500,000 di cui al comma b) dell'art. 2, saranno portati in aumento del capitolo « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente » della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Navi da alienare già contemplate nell'art. 2 della legge del bilancio della marina per l'esercizio 1906-907.

<i>Stromboli</i>	dislocamento tonn.	3900
<i>Euridice.</i>	»	» 920
<i>Calatafimi</i>	»	» 850
<i>Colombo</i>	»	» 2760
<i>Archimede</i>	»	» 970
<i>Rapido</i>	»	» 1520
<i>Eridano</i>	»	» 4200
<i>Messaggero</i>	»	» 1000
13 torpediniere di 2 ^a classe .	»	» 1050
5 torpediniere di 3 ^a classe .	»	» 210
<i>Principe Amedeo</i>	»	»
<i>Città di Napoli</i>	»	»
<i>Città di Genova</i>	»	»
<i>Vittorio Emanuele</i>	»	»
<i>Baleno</i>	»	» 200
<i>Daino</i>	»	»
<i>Sirena</i>	»	»
<i>Dora</i>	»	»
<i>Vulcano</i>	»	»
<i>Eploratore</i>	»	»
<i>Ischia</i>	»	»
<i>Diligente</i>	»	» 30
2 Cannoniere lagunari . . .	»	» 180

Valore presuntivo della vendita di dette navi a scopo di demolizione, lire 2,100,000.

ALLEGATO **B**.

Navi da alienare nel quinquennio 1906-907 al 1911-912 in aggiunta a quelle contemplate dalla legge del bilancio della marina per l'esercizio 1906-907.

<i>Duilio</i>	dislocamento tonn.	11,138
Una nave (tipo <i>Doria</i>)	»	» 11,000
<i>Bausan</i>	»	» 3,330
2 navi (tipo <i>Fieramosca</i>).	»	» 6,900
<i>Dogali</i>	»	» 2,090
Una nave (tipo <i>Umbria</i>).	»	» 2,280
4 navi (tipo <i>Minerva</i>).	»	» 3,320
<i>Goito</i>	»	» 850
<i>Saetta</i>	»	» 400
<i>Affondatore</i>	»	» 3,900
<i>Castelfidardo</i>	»	» 4,260
<i>Barbarigo</i>	»	» 820
<i>Colonna</i>	»	» 660
<i>Staffetta</i>	»	» 1,800
<i>Volturmo</i>	»	» 1,200
30 torpediniere di 2 ^a classe.	»	» 2,400
25 torpediniere di 3 ^a classe.	»	» 875
<i>Murano</i>	»	» 290
<i>Mestre</i>	»	» 270

Valore presuntivo della vendita di dette navi a scopo di demolizione, lire 4,400,000.

Riepilogo.

Per le navi dell'allegato A	L. 2,100,000
Per le navi dell'allegato B	» 4,400,000

Totale L. 6,500,000

Maggiore introito a calcolo per quelle navi che potranno essere vendute come enti completi	» 900,000
--	-----------

Totale generale L. 7,400,000

ALLEGATO C.

Prospetto delle spese presunte per l'acquisto di carbone ed impianti.

Capitolo n.	Acquisto straordinario di carbone per l'aumento della dotazione dei depositi	L. 5,900,000
» »	Costruzione ed impianto a Spezia di una fabbrica per la trasformazione in mattonelle del polverino di carbone	426,000
» »	Lavori per impianto ed ampliamento di depositi, acquisto e messa in opera di macchinari per imbarco e sbarco del carbone	924,000
	Totale	<u>L. 7,250,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio Arsenale di Taranto » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 446).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. A proposito di questo nuovo bacino di carenaggio, desidererei dal signor ministro della marina un chiarimento. Vorrei

sapere se questo nuovo bacino di carenaggio potrà sorgere vicino a quello già esistente, come sarebbe desiderabile per la economia del funzionamento dei due bacini, ovvero se per necessità di spazio sarà necessario porlo in una posizione lontana da quello ora in funzione.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. La questione della ubicazione del nuovo bacino di Taranto, che ha sollevato le osservazioni dell'onorevole Borgatta, è stata già con molta diligenza studiata dal Ministero della marina. Sono stati interpellati in proposito tanto il Consiglio superiore di marina, come i comandanti militari marittimi che si sono succeduti a Taranto.

Nell'antico progetto l'ubicazione del secondo bacino era lontana da quello attuale, perchè a fianco di questo dovevano sorgere altri due bacini, o almeno uno di dimensioni minori.

Ora si sono fatti studi sia per l'una che per l'altra ubicazione; la decisione finale dipende da quello che riferirà una Commissione che io ho nominata appositamente, della quale fanno parte anche i due egregi ingegneri dei lavori pubblici, l'ing. comm. Inglese e l'ing. Luigi Luiggi, il quale, come tutti sanno, ha diretto lavori importantissimi di questo genere a Baia Blanca in America.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Poichè ero a conoscenza di queste difficoltà nel determinare la località in cui il nuovo bacino doveva sorgere, mi son permesso di richiamare l'attenzione del ministro sulla questione, e desideravo da lui qualche chiarimento. Egli ha assicurato che la questione si sta studiando da persone competenti, quindi ho piena fiducia che sarà risolta secondo il migliore interesse della marina, quantunque si comprenda facilmente come sarebbe utile che possibilmente sorgesse nella vicinanza del bacino esistente, per usufruire dello stesso macchinario pel prosciugamento pel bacino, e per aver vicini i magazzini.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'osservazione che giustamente fa l'onorevole senatore Borgatta fu appunto già esaminata e ci sono ragioni per avere i due bacini vicino, e ragioni potenti per mettere il nuovo bacino in quella località nella quale era stato progettato con l'antico piano di Taranto. La deliberazione definitiva non è stata ancor presa dal Ministero, e mi permetta questa riserva, l'onorevole Borgatta, perchè ho plausibili motivi per non dire, per ora, di più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto è autorizzata la spesa straordinaria di lire 3,300,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, per metà in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, in aggiunta alla somma complessiva di spesa effettiva consolidata per ognuno degli esercizi stessi con la legge 2 giugno 1905, n. 320.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 3,300,000, di cui all'articolo precedente, sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e iscritta a uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, per metà in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908.

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa di ciascuno degli indicati esercizi sarà ridotto della somma di lire 1,650,000, che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 126, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906.

Data e Numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
15 luglio 1906 n. 401	146 <i>bis</i>	Somma da pagarsi agli eredi del signor Gaetano Barbatelli, ex ricevitore generale della provincia di Avellino, in esecuzione di sentenza 25 marzo-30 aprile 1906, del regio tribunale di Roma	164,100 »
30 ottobre 1906 n. 601	146 <i>quater</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nei nuovi uffici della Corte dei conti	4,645 »
		Ministero delle finanze.	
9 novembre 1906 n. 602	254 <i>bis</i>	Retribuzioni per lavori straordinari ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 15 e 19 luglio 1906, nn. 383 e 390 riguardanti provvedimenti a favore delle provincie meridionali, delle isole di Sicilia e di Sardegna e dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, nell'aprile 1906	25,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
22 novembre 1906 n. 609	10 <i>bis</i>	Ministero - Fitto di locali	9,360 »
15 luglio 1906 n. 414	207 <i>bis</i>	Università di Palermo - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 1° centenario dalla fondazione dell'Università	4,000 »
1° settembre 1906 n. 504	211 <i>bis</i>	Università di Pavia - Lavori di restauro ai tetti del Museo di mineralogia e della biblioteca dell'Università	24,000 »
15 luglio 1906 n. 414	222 <i>bis</i>	Università di Torino - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 5° centenario dalla fondazione dell'Università	4,000 »
15 luglio 1906 n. 413	260 <i>bis</i>	Compensi per opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per eventuali lavori di copiatura a cottimo	25,000 »
22 luglio 1906 n. 416	273 <i>bis</i>	Sussidio all'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia	5,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Data e Numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero dell'interno.	
11 ottobre e 12 novembre 1906 nn. 566-608	51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi	70,000 »
26 luglio 1906 n. 460	159 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'esposizione internazionale di Milano del 1906	35,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
22 luglio 1906 n. 415	106 quinquies	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia	80,000 »
		Ministero di agricoltura industria e commercio.	
8 settembre 1906 n. 505	166	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904 n. 140 portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata	6,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto » (N. 340).

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge:

« Organico dei veterinari governativi di confine e di porto ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 340).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I veterinari governativi di confine e di porto indicati dall'art. 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, modificato dall'altra legge 26 giugno 1902, n. 272, formano un unico personale di cui il numero, le classi e gli stipendi sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I veterinari governativi di confine e di porto possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio. L'ufficio loro è incompatibile con qualsiasi impiego od ufficio presso enti pubblici, o società, o private intraprese aventi scopo di lucro: ed è vietato ad essi anche il cumulo con ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della zootecnia o dall'insegnamento. Potrà soltanto, in linea eccezionale, consentirsi dal Ministero dell'interno che i veterinari governativi ai confini terrestri possano accettare incarichi temporanei di veterinario comunale o consorziale nelle località di loro residenza, a condizione che ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare il servizio zootecnico locale, e possa farsi senza danno del servizio governativo; siffatta concessione sarà inoltre revocabile in qualunque momento, senza dar luogo ad alcuna ragione di risarcimento o compenso. (Approvato).

Art. 3.

Con apposito regolamento, da pubblicarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale dei veterinari governativi di confine e di porto, nonchè le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari. (Approvato).

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla pubblicazione del regolamento indicato nell'articolo precedente, sarà provveduto alla nomina definitiva, senza formalità di concorso od esame e in base alla tabella organica annessa alla presente legge, dei veterinari di confine e di porto in servizio con nomina ministeriale, che alla data di promulgazione della legge 16 giugno 1902, n. 272, si trovavano già in ufficio da almeno tre anni e che a giudizio di apposita Commissione, da istituirsi presso la Direzione generale di sanità pubblica, abbiano sufficienti requisiti di studio e di lodevole servizio prestato. Detta nomina definitiva non avrà però effetto se non a condizione che i veterinari designati dalla Commissione ottemperino al disposto dell'art. 2

della presente legge, e facciano rinunzia degli impieghi od incarichi da essi eventualmente tenuti e non consentiti dall'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Ai veterinari governativi di confine e di porto, che antecedentemente alla promulgazione della legge 26 giugno 1902, n. 272, erano muniti di uno stipendio in misura superiore a quella massima risultante dalla tabella annessa alla presente legge, verrà, ottenendo la nomina in pianta stabile, conservato detto maggior stipendio, corrispondendosi la differenza come assegno personale.

(Approvato).

Tabella indicante il ruolo organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

CLASSI	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Veterinari di confine e di porto di 1 ^a classe	14	3,000	42,000
Veterinari di confine e di porto di 2 ^a classe	14	2,500	35,000
Veterinari di confine e di porto di 3 ^a classe	14	2,000	28,000
	42		105,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del mio collega ministro del tesoro ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio » (N. 468).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esonero di ogni tassa all'Amministrazione comunale di Correggio una tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico Ospedale, per l'ammontare di seicentomila lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta » (N. 453).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 453).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli stipendi ed assegni del personale dirigente insegnante e di segreteria della Regia Scuola mineraria di Caltanissetta sono stabiliti, dal 1° gennaio 1907, in conformità della tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico anzidetto è autorizzato il trasporto della somma annuale di lire 330 dal capitolo 101 al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
(Approvato).

Ruolo organico della R. Scuola mineraria di Caltanissetta.

Insegnamenti ed incarichi	Ruolo organico attuale			Nuovo ruolo organico	Differenza nella spesa
	Stipendi ed assegni	Aumenti per decimi sessennali	Stipendi ed assegni complessivi		
Direzione (incarico)	300	—	300	300	—
Coltivazione delle miniere, mineralurgia dello zolfo e meccanica applicata (incarico)	1,800	—	1,800	1,800	—
Geologia e metallurgia (incarico)	1,000	—	1,000	1,000	—
Trigonometria, topografia e costruzioni (incarico)	1,000	—	1,000	1,000	—
Fisica, chimica generale, industriale e analitica e relative manipolazioni.	(a) 2,400	480	2,880	3,000	+ 120
Lettere italiane, storia e geografia	(a) 2,400	480	2,880	3,000	+ 120
Matematica, geometria descrittiva e disegno	(a) 2,160	—	2,160	2,400	+ 240
Lingua francese	1,800	—	1,800	1,500	— 300
Assistente	1,500	300	1,800	1,800	—
Segretario	1,500	150	1,650	1,800	+ 150
Totali			17,270	17,600	+ 330

(a) Negli stipendi dei professori titolari sono compresi i due decimi stabiliti dalle leggi del 30 giugno 1872, n. 893, e 26 dicembre 1877, n. 4213.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 » (N. 439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni di pubblica beneficenza della legge 6 marzo 1905, n. 88 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 439).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PATERNOSTRO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO, relatore. In relazione a questo disegno di legge, è stata presentata una petizione al Senato dal presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra gl'insegnanti di istituti pareggiati, a firma del prof. Guido Paliotti.

In questa petizione si chiede che gli insegnanti di scuole secondarie, mantenute da istituzioni pubbliche di istruzione, non siano esclusi dai benefici di questa legge; ciò che avverrebbe se essa fosse votata senza modificazioni.

Si chiede inoltre il riconoscimento del diritto di cumulare, agli effetti della pensione, il servizio prestato alla dipendenza degli enti locali con quello prestato alla dipendenza dello Stato, alla quale questi insegnanti passeranno o intendono di passare da enti comunali e provinciali o da altri corpi morali.

L'Ufficio centrale, a cui è stato rimessa dalla Presidenza questa petizione, a norma del regolamento, l'ha presa in attento esame ed ha considerato che il disegno di legge in discussione non è veramente la sede più adatta per discutere i desiderii espressi da questa categoria d'impiegati. Si potrà tenerne conto in avvenire, ma a ciò si richiedono studi speciali, per poter prevedere le conseguenze che porterebbe una simile estensione dei benefici della Cassa di previdenza a questa categoria d'impiegati.

Quindi l'Ufficio centrale, pur non dissentendo dal concetto che possano esser tenuti presenti questi desiderii, è di avviso che sia opportuno di trasmettere la petizione al ministro proponente questa legge, perchè la tenga nella dovuta considerazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La nostra legislazione in questa materia di Casse di previdenza si svolge gradatamente. Abbiamo fatto una prima Cassa per i maestri elementari, poi un'altra per i segretari comunali, poi una terza per i medici condotti; ora ne facciamo un'altra ancora per gl'impiegati addetti alle Opere pie e agli Istituti di pubblica beneficenza.

Accetto quindi volentieri l'invio di questa petizione, che costituirà argomento di studi, per vedere se si possa con un'altra legge estendere i benefici della Cassa di previdenza anche alla categoria di impiegati, cui la petizione stessa si riferisce.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, pongo ai voti la proposta del relatore per il rinvio al Ministero della petizione dal relatore ricordata avente il n. 308.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.
(Approvata).

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli impiegati delle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904 n. 88, che ha istituito la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.

(Approvato).

Art. 2.

Agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle istituzioni stesse sono pure estese le disposizioni della stessa legge, salve le modificazioni apportate coi seguenti articoli 3, 4 e 5.

(Approvato).

Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita inferiore alle lire 5 mila, non sono obbligate a corrispondere nè il contributo annuale di cui all'art. 6, nè quello straordinario stabilito dall'art. 38 della legge succitata.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che avrebbe carico a l'istituzione pubblica di beneficenza.

(Approvato).

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'art. 3 non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2 della legge predetta, la iscrizione alla Cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

(Approvato).

Art. 5.

Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari, ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

(Approvato).

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di applicare il disposto del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 6 marzo 1904 n. 88, e di stabilire con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di pubblica assistenza

e beneficenza, le disposizioni modificative, per rendere applicabili agli enti ed agli impiegati di cui agli articoli precedenti la detta legge ed il relativo regolamento.

Agli obblighi ad alle responsabilità sanciti dall'art. 10 della legge, sono soggetti, per la riscossione dei contributi a carico degli enti e degli impiegati predetti, i ricevitori provinciali e gli esattori comunali ed i tesoriери o cassieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche se nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1908.

Il termine, di cui al capoverso dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904 n. 88, per chiedere il riconoscimento del servizio non superiore ai 15 anni prestato anteriormente al 1° gennaio 1908, dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è fissato in anni due a partire dalla data del decreto reale previsto nel precedente art. 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di progetti di legge.

GIOLITTI, *presidente del consiglio e ministro dell'interno*. Domando là parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non essendo presente il ministro del tesoro, rivolgo a suo nome al Senato la preghiera che i due disegni di legge per i rendiconti consuntivi 1901-1902 e 1902-1903, che seguono immediatamente all'ordine del giorno, siano rimandati alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto avvenuto nella seduta odierna.

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti:

Senatori votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto (N. 446);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo Civico ospedale di Correggio (N. 468);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Unificazione degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 514);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 516);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 459);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Tombola telegrafica per l'Ospedale di Città di Castello (N. 483);

Tombola telegrafica a favore della Società Meteorologica Italiana (N. 485);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria (N. 484);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Aggregazione del comune di Guardiafiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla (N. 500);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni all'art. 3 n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1901-1902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1902-1903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 19 MARZO 1907

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

Art. 1.

In tutte le provincie del Regno nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

Art. 2.

Fermi restando allo Stato ed alle provincie le facoltà e gli obblighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, saranno ai Consorzi estese le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Art. 3.

I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Art. 4.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al Prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari il Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 5.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il Prefetto, su richiesta del R. commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

Art. 6.

Il ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le provincie o pei comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 7.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicate in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.

Art. 8.

Il ministro di agricoltura su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. com-

missario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare la unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati, sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

Art. 9.

Il comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'articolo 193 della legge comunale e provinciale.

I ricorsi degli interessati contro l'elenco sono ammessi nel termine di giorni 30 dalla sua pubblicazione, e sopra di essi provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

Art. 10.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun comune, convoca tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati per deliberare se intendano costituirsi in Consorzio.

Art. 11.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di 6 membri e durerà in carica 5 anni. Essa sarà nominata mediante elezione di secondo grado allorché i Consorzi siano costituiti da più comuni ed il numero dei proprietari iscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500: mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionale alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali e quella delle assemblee elettorali di primo o di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale sarà fatta nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo. Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 13.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 7.

Art. 14.

La contribuzione annua dei consorziati in nessun caso potrà eccedere la misura di lire una per ogni ettaro di terreno vitato e sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale.

Per la frazione di ettaro la tassa sarà intera se raggiunge l'estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggano, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Gli esattori comunali incaricati di riscuotere le contribuzioni hanno l'obbligo di depositare per conto del Consorzio alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando esse superano le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

Art. 16.

Negli elenchi, oltre a notare i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, vi si apportheranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, giusta quanto dispone l'articolo 8 della legge 6 giugno 1901, n. 355, e saranno in conformità modificati ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 17.

Spetterà ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.

Il Ministero di agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 18.

La vigilanza sul servizio antifillosserico dovrà essere esercitata da un Regio commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura d'accordo con quello del tesoro.

Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario ed ai vice-commissari.

Art. 19.

Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 20.

La scelta del delegato straordinario di cui all'articolo 11 della legge 6 giugno 1901, n. 325, potrà cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'articolo 7.

Art. 21.

Le Commissioni provinciali durano in carica 5 anni.

Il Regio Commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.

Alle Commissioni provinciali spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Art. 22.

I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 23.

I locali occorrenti alle Commissioni provinciali saranno forniti dalla provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della provincia.

Art. 24.

Le guardie nominate dai Consorzi per la osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella.

Art. 26.

Per la esecuzione della presente legge e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 27.

Mediante decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.

